

Decisione generale concernente lo stralcio di un prodotto fitosanitario dalla lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione

del 30 aprile 2015

L'Ufficio federale dell'agricoltura

visto l'articolo 38 dell'ordinanza del 12 maggio 2010¹ sui prodotti fitosanitari e
appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute,

decide:

1. I seguenti prodotti fitosanitari in passato omologati o omologati all'estero sono stralciati dalla lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione:

Trone	Numero di omologazione svizzero: I-4838 Paese di origine: Italia Numero di omologazione straniero: 13355 Distributore: Agrimix S.R.L., 00040 Pomezia (Roma), Italia
Realchemie Sulcotrione	Numero di omologazione svizzero: D-4536 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI 024226-00/017 Distributore: Realchemie Nederland BV, NL-5614 Eindhoven, Paesi Bassi
STAR Sulcotrion 300	Numero di omologazione svizzero: D-4691 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI 024226-00/013 Distributore: Star Agro Analyse und Handels GmbH, 8412 Allerheiligen, Austria
Mikado	Numero di omologazione svizzero: D-4692 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI 024226-00/014 Distributore: Star Agro Analyse und Handels GmbH, 8412 Allerheiligen, Austria
Mikado	Numero di omologazione svizzero: D-4693 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI 024226-00/021 Distributore: Star Agro Analyse und Handels GmbH, 8412 Allerheiligen, Austria

¹ RS 916.161

2. Il termine per l'immissione sul mercato delle scorte disponibili scade il 31 dicembre 2015

3. Il termine per l'utilizzo dei prodotti scade il 31 dicembre 2016

Indicazione dei rimedi giuridici

La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 San Gallo entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere presentato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata, e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti adottati quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

20 maggio 2015

Ufficio federale dell'agricoltura:

Il direttore, Bernard Lehmann